



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MESSINA**
Giurisdizione del Tribunale di Messina

**ADEGUATI ASSETTI E
RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE**

ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI E CONTABILI

Art. 2086 c.c.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Eros Ceccherini – Commercialista e Revisore Legale dei Conti in Firenze

Professore a contratto in Diritto Commerciale – Dip.to Giurisprudenza Università di Siena

Professore a contratto in Diritto della Crisi – Dip.ti Giurisprudenza e Economia Università N. Cusano

**I DOVERI DELLE PARTI - DEGLI AMMINISTRATORI
E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E DI REVISIONE**

**OBBLIGHI DI VIGILANZA DEI SINDACI, DEL REVISORE E LE
COMUNICAZIONI DEGLI ISTITUTI FINANZIARI**

ATTORI O COMPARSE IN QUESTO CAMBIAMENTO

Nell'attuale mutato contesto socio-economico, L'IMPRENDITORE ed i PROFESSIONISTI sono chiamati a riflettere se la rivisitata qualificazione dei requisiti genetico-organizzativi dell'impresa possa PRODURRE EFFETTI in termini di (RI)MODULAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI deputati ad istituire e verificare l'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

DALLA LEGGE DELEGA

Art. 14 – c. 1 lett. b – modifiche al codice civile -
LEGGE 19 OTTOBRE 2017, N.155

[vi è] il dovere **dell'imprenditore e degli organi sociali** di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale

IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019

Art. 3

Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

1. **L'imprenditore individuale** deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. **L'imprenditore collettivo** deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

CRONOLOGIA:

Art. 375 CCII – Assetti organizzativi dell'impresa – in vigore dal 16 marzo 2019;

Art. 377 CCII – Assetti organizzativi societari - in vigore dal 16 marzo 2019;

Art. 379 CCII – Nomina degli organi di controllo – modifica art. 2477 – approvazione bilanci anno 2022 (inizialmente veniva riconosciuto un termine 9 mesi dal 16.3.2019 entro il quale le srl (già costituite alla medesima data) avrebbero dovuto provvedere a:

nominare l'organo di controllo (collegiale o monocratico) o il revisore legale e ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto (ove necessario).

DIRETTIVA INSOLVENCY

Direttiva (UE) 2019/1023 del 20 giugno 2019

(17 considerando) Le imprese, e in particolare le **PMI**, che rappresentano il 99 % di tutte le imprese nell'Unione, **DOVREBBERO** trarre vantaggio da un approccio più coerente a livello dell'Unione. **Le PMI hanno maggiore probabilità di essere liquidate invece di essere ristrutturate** poiché devono sostenere costi proporzionalmente di gran lunga più elevati rispetto a quelli sostenuti dalle società di maggiori dimensioni.

Le **PMI ... non dispongono delle risorse necessarie per sostenere gli alti costi di ristrutturazione** e beneficiare delle procedure di ristrutturazione più efficienti disponibili solo in alcuni Stati membri. ... **Inoltre dovrebbero essere predisposti anche STRUMENTI DI ALLERTA PRECOCE** per segnalare ai debitori la necessità urgente di agire, **TENENDO CONTO DELLE RISORSE LIMITATE A DISPOSIZIONE DELLE PMI PER L'ASSUNZIONE DI ESPERTI.**

DOVERI DELLE PARTI

Il legislatore ha **esteso alla materia della negoziazione delle parti in sede concorsuale e pre concorsuale un principio generale**, affermato dal codice civile, con riferimento alla disciplina del contratto sia relativamente alle trattative (art. 1337 c.c.) che alla interpretazione (art. 1366 c.c.) e all'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) [2] .

L'art. 1175 c.c. stabilisce nella disciplina generale delle obbligazioni che debitore e creditore debbono comportarsi secondo le regole della correttezza.

Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, **il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza** (Art. 4 c. 1)

I CREDITORI e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.

DOVERI DELLE PARTI

La Cassazione (Sez .Un. 15 novembre 2007, n. 23726) aveva osservato che il **canone generale di buona fede e correttezza deve ritenersi ormai costituzionalizzato** perché esso si pone in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. *“che a quella clausola negoziale attribuisce ad un tempo forza normativa e ricchezza di contenuti, inglobanti anche obblighi di protezione della persona e delle cose della controparte, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela dell'interesse del partner negoziale”*

L'art. 4 c. 2 fotografa i **DOVERI DEL DEBITORE** distinguendoli in **tre diverse categorie che attengono rispettivamente agli obblighi di informazione dei creditori sulle condizioni dell'impresa, alla tempestiva individuazione delle soluzioni idonee a risolvere la crisi o l'insolvenza ed al rapido avviamento della procedura prescelta, alla gestione del patrimonio e dell'impresa nell'interesse prioritario dei creditori.**

Il debitore infatti secondo il secondo comma dell'art. 4 ha il dovere di:

- a) **illustrare la propria situazione in modo completo**, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto;
- b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla **individuazione delle soluzioni** per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario;
- c) **gestire il patrimonio** o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori.

DOVERI DI INFORMAZIONE

Dovranno essere rese ai creditori **tutte quelle informazioni che consentono loro di avere una visione sufficientemente completa delle condizioni in cui versa l'impresa** senza tacere quei dati che potrebbero portare ad una valutazione negativa delle proposte fatte.

I creditori finanziari e le banche sono già in possesso di molte informazioni che il debitore può aver fornito in precedenza o che risultano dall'accesso alle banche dati, sia la centrale rischi della Banca d'Italia sia banche dati private.

La regola di buona fede ed il principio di parità di trattamento dei creditori non dovrebbe consentire al debitore di celare ai creditori meno organizzati, più deboli, informazioni che sono già in possesso degli altri creditori.

Art. 16 c. 2, 6 – Art. 17 c. 5 - CNA informazioni - esperto e parti – Art. 61 c. 2 – AdR efficacia estesa – Art. 62 c. 2 – Convenzione in moratoria -

UN MONDO IDEALE

(Art. 16 c. 6) **Nella composizione negoziata:**

«**TUTTE LE PARTI** coinvolte nelle trattative hanno il **DOVERE** di:

A) **COLLABORARE LEALMENTE** e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto;

B) **RISPETTARE L'OBBLIGO I RISERVATEZZA** sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative.

Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con **RISPOSTA TEMPESTIVA E MOTIVATA**».

BANCHE E INTERMEDIARI

(Art. 16 c. 5) **Le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato.**

La notizia dell'accesso alla **composizione negoziata** della crisi e il coinvolgimento nelle trattative **non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito** concesse all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito.

Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata.

L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta.

La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI

(Art. 25 *decies*) Le **banche e gli altri intermediari finanziari** nel momento in cui comunicano al cliente **VARIAZIONI in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti**, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

I DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Art. 2403 – c. 1 - Il **collegio sindacale** vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in **particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società** e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, c. 3.

I DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF - Art. 149 - (Doveri)

1. Il **collegio sindacale** vigila: ...

b) sul rispetto dei principi di **corretta amministrazione**;

c) **sull'adeguatezza della struttura organizzativa** della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e **del sistema amministrativo-contabile** nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione

Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - TUB -

La Banca d'Italia ed anche il Collegio Sindacale valutano il programma delle attività in un'ottica di sana e prudente gestione dell'intermediario.

A tali fini, **per le rispettive competenze, valutano:** — la coerenza delle informazioni contenute e l'attendibilità delle previsioni formulate; — l'adeguatezza del programma ad assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziari nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l'arco temporale di riferimento; — **l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni.**

I DOVERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE

L'ORGANO DI CONTROLLO SOCIETARIO E IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE, nell'esercizio delle rispettive funzioni, **SEGNALANO**, per iscritto, **ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO** la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, c. 1, lett. a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 17.

La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e **CONTIENE la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.**

In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

I DOVERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE

La **TEMPESTIVA SEGNALAZIONE** all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall'art. 2407 c.c. o dall'art. 15 D.Lgs n. 39/2010.

La segnalazione è in ogni caso **CONSIDERATA TEMPESTIVA** se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'art. 2, c. 1, lett. a), da parte dell'organo di controllo o di revisione.

INADEGUATA RISPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI

L'omessa o inadeguata risposta da parte degli amministratori o la loro mancata attivazione **NON COMPORTA L'ATTIVAZIONE DI ALCUN PROCEDIMENTO** esterno all'impresa. Fermo restando la rilevanza di tali condotte in sede di responsabilità degli amministratori, il rimedio a tali situazioni è affidato agli ordinari strumenti di diritto societario in caso di **MANCATA O INADEGUATA ATTIVAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**, compreso – secondo alcune prime pronunce della giurisprudenza – **IL RIMEDIO DI CUI ALL'ART. 2409 C.C.**

L'ART. 2086 CASISTICA E IMPOSTAZIONE RICHIESTA
ALL'IMPRENDITORE
RILEVAZIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI

IL PROFILO STRUTTURALE DEGLI ADEGUATI ASSETTI

L'ISTITUZIONE DI UN ASSETTO RICHIAMA AD UN **PROFILO STRUTTURALE** CONNOTATO DA:

- STABILITA' NEL TEMPO
- PERDURARE NELLE DIVERSE FASI DELL'IMPRESA

Art. 2086

L'imprenditore collettivo **ha il dovere di istituire** un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa

NON SOLO SUL PIANO DELL'AGIRE

Art. 2381 c. 3

Il **consiglio di amministrazione valuta l'adeguatezza** dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Art. 2381 c. 5

Gli **organi delegati curano** che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi

IL PROFILO STRUTTURALE DEGLI ADEGUATI ASSETTI

SUL PIANO DEI CONTROLLI

Art. 2403 c. 1

Il **collegio sindacale vigila sull'osservanza** della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare **sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento

Al revisore legale, persona fisica o società non compete – come si evince dalla direttiva 2013/34/Ue, cui si è aggiunta la direttiva 2014/56/Ue e dalla normativa interna di recepimento – **la funzione di vigilanza ex articolo 2403**. Tale ultima attività è affidata esclusivamente al collegio sindacale (o al sindaco unico, quando nominato) in quanto organo interno alla società, dotato di incisivi poteri strumentali allo svolgimento delle sue funzioni.

IL PROFILO STRUTTURALE DEGLI ADEGUATI ASSETTI

L'IMPRENDITORE

L'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di predisporre e mantenere un'adeguata struttura amministrativa, organizzativa e contabile in grado di:

- (i) rilevare e rappresentare correttamente i **fatti di gestione**;
- (ii) fornire i **dati occorrenti a formulare attendibili previsioni** sul futuro andamento della gestione;
- (iii) rilevare i **fattori di rischio** che possono compromettere la **continuità aziendale** e, per l'effetto;
- (iv) tutelare il sistema in un'epoca di globalizzazione in cui l'interconnessione dei fenomeni economici su scala mondiale risulta in grado di produrre **incontrollabili effetti di propagazione**, così da evitare che l'inadempimento di un soggetto si espanda, determinando una maggiore esposizione al rischio per gli altri operatori.

IL PROFILO STRUTTURALE DEGLI ADEGUATI ASSETTI

TUTELA DELLA COLLETTIVITA'

Privilegiare una **visione dinamica e prospettica** dell'impresa.

L'impresa deve **ripensare i propri percorsi** e dovrà **rigenerare i propri elementi costitutivi** su base continuativa.

L'impresa dovrà **accantonare approcci gestori caratterizzati da obiettivi limitati al breve termine** - troppo spesso sostenuti da dinamiche di investimento **rivolte alla massimizzazione "a corto raggio"** delle performance, a discapito di una creazione di valore sostenibile e duratura.

L'impresa dovrà **acquisire una dimensione maggiormente integrata nel sistema**, così da offrire allo stesso tutti quei valori sottesi ad un esercizio dell'attività che possa dimostrarsi affidabile e sostenibile nel medio-lungo periodo

BUSINESS JUDGEMENT RULE

In tema di **GESTIONE AZIENDALE** vige il principio di **INSINDACABILITÀ DELLE DECISIONI ASSUNTE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ**, secondo il quale **ESSE NON POSSONO ESSERE CONTESTATE NÉ DAI SOCI, NÉ DAI CREDITORI SOCIALI E NEPPURE DAGLI ORGANI GIURISDIZIONALI** e ciò anche nel caso in cui le medesime decisioni si siano poi rivelate non proficue economicamente, questo principio è noto come *business judgement rule*.

Il **BUSINESS JUDGEMENT RULE** trova un limite: in **CASO DI CONTESTAZIONI**, il **Giudice investito del caso deve verificare che l'amministratore non abbia omesso di assumere tutte le informazioni ed effettuare tutti i controlli necessari prima di prendere le proprie decisioni** e che abbia adottato almeno le cautele essenziali richieste; deve inoltre verificare che le decisioni successivamente prese siano congrue rispetto alle informazioni da assumere, ai controlli da effettuare e alle cautele da adottare

La predisposizione degli adeguati assetti integra il sistema di cautele minime per evitare che l'impresa scivoli inconsapevolmente verso una situazione di crisi o di perdita della continuità

IL PROFILO STRUTTURALE DEGLI ADEGUATI ASSETTI

TUTELA DELLA COLLETTIVITA'

OCCORRE ANDARE VERSO UNA **TRANSIZIONE**
DELL'IMPRESA

UN SISTEMA NATURALE MA OPPORTUNISTICO

DA
↑
↓
A

UN SISTEMA
ALTAMENTE INTERCONNESSO

L'IMPREDITORE ATTENENDOSI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ART. 2086
«ADEMPIE AD UNA FUNZIONE DI INTERESSE ANCHE SOCIALE

L'impresa: «**istituto economico
destinato a perdurare**»
(G. Zappa)

COSA SI INTENDE PER TEMPESTIVA RILEVAZIONE

LA RESPONSABILITA' CONNESSA

ASSETTI «*adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa*» e, dall'altra, in senso funzionale, che i medesimi si dimostrino **idonei** «*anche*» alla «**rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale**»

«rispondenti adeguatamente a certi scopi – ricorrere a mezzi i.»

«che avviene o si fa al tempo o al momento giusto, quindi utile»

valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento

QUADRO DELLE IMPRESE

LE IMPRESE ATTIVE IN ITALIA NELL'INDUSTRIA E NEI SERVIZI

SONO **4.300.000**

OCCUPANO

16.100.000 DI ADDETTI

DI CUI **11.200.000** SONO DIPENDENTI

LE MICROIMPRESE (quelle con meno di 10 addetti)

SONO 4.200.000 – RAPPRESENTANO IL 95% DELLE IMPRESE ATTIVE

ASSORBONO IL 33,2% DEGLI ADDETTI

CONTRIBUISCONO PER IL 38% ALLE CREAZIONE DI VALORE AGGIUNTO

LE GRANDI IMPRESE (quelle con meno di 250 addetti)

SONO PARI A 3.601 UNITA'

HANNO IL 20,7% DI ADDETTI

CONTRIBUISCONO PER IL 31.7% ALLA CREAZIONE DI VALORE AGGIUNTO

SISTEMI CONTABILI

	CONTABILITÀ ORDINARIA	CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	REGIMI FISCALI AGEVOLATI	TOTALI
IMPRESE INDIVIDUALI	140.000	1.425.000	650.000	2.215.000
SOCIETÀ DI PERSONE	255.000	415.000		670.000
SOCIETÀ DI CAPITALI	1.200.000			1.200.000
AGRICOLTURA			250.000	250.000
TOTALI	1.592.000	1.838.000	900.000	4.335.000

VALUTAZIONE DEGLI ASSETTI SECONDO LA NATURA E LA DIMENSIONE

I parametri posti dal legislatore sono quelli della «natura» e delle «dimensioni» dell'impresa.

La scelta strategica demandata agli amministratori appare flessibile, ma non può considerarsi per nulla arbitraria, in quanto necessariamente coerente, secondo paradigmi scientifici e di best practice, a principi di corretta progettazione organizzativa.

Per quanto concerne la **NATURA** dell'impresa, pare lecito potersi fare riferimento al mercato in cui essa opera, al modello di produzione adottato ed alle circostanze che rendono peculiare una determinata attività, tenuto conto altresì della regolamentazione eventualmente applicabile (si pensi, ad esempio, al settore bancario, finanziario o assicurativo), nonché al rispetto di tutte le normative speciali in materia, inter alia, di sicurezza, privacy e antiriciclaggio.

Quanto al **PARAMETRO DIMENSIONALE** oltre agli intuitivi dati riferiti ai ricavi, al numero dei dipendenti o al totale dell'attivo patrimoniale, **SEMBRA NECESSARIO AVERE CURA DI VERIFICARE ANCHE L'EFFETTIVA COMPLESSITÀ DEL BUSINESS CARATTERISTICO** in relazione, **AD ESEMPIO**, al novero ed alle condizioni dei diversi servizi offerti, ovvero alla numerosità dei marchi, dei clienti, dei canali o delle aree geografiche di riferimento.

ASSETTO ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

**L'IMPRENDITORE CHE OPERI IN FORMA
SOCIETARIA O COLLETTIVA**

ORGANIZZATIVI

**ANALISI ORGANIZZATIVA
CREAZIONE DI
PROCEDURE E
CONTROLLI**

AMMINISTRATIVI

**FOCUS SULLA GESTIONE
AZIENDALE E SUL GOING
CONCERN**

CONTABILI

**STRUMENTAZIONE DI
MISURAZIONE DELLA
PERFORMANCE E DEI
RISULTATI FINALI**

ASSETTO ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Tribunale di Cagliari - sentenza 188/2021

Per l'assetto organizzativo sono state riscontrate le seguenti inadeguatezze

- "organigramma non aggiornato e difetta dei suoi elementi essenziali; - assenza di un mansionario; - inadeguata progettazione della struttura organizzativa e polarizzazione in capo a una o poche risorse umane di informazioni vitali per l'ordinaria gestione dell'impresa (ufficio amministrativo); - assenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali."

Per l'assetto amministrativo le carenze evidenziate sono

- "mancata redazione di un budget di tesoreria; - mancata redazione di strumenti di natura previsionale; - mancata redazione di una situazione finanziaria giornaliera; - assenza di strumenti di reporting; - mancata redazione di un piano industriale."

Per l'assetto contabile, hanno rilevato

- "la contabilità generale non consente di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e per garantire l'informativa ai sindaci; - assenza di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare; - analisi di bilancio unicamente finalizzata alla redazione della relazione sulla gestione; - mancata redazione del rendiconto finanziario."

ASSETTO ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

App. Venezia, 29 novembre 2022, Pres. Tagliatela, Est. Bressan

Nell'ambito del procedimento di **denuncia di gravi irregolarità ex art. 2409 c.c.**, i provvedimenti adottabili in ipotesi di effettivo riscontro delle violazioni denunciate non sono circoscritti a quelli indicati dal reclamante o ricorrente (esercizio dell'azione di responsabilità e revoca dell'amministratore), essendo attribuito all'Ufficio il potere di disporre gli opportuni provvedimenti provvisori, **convocando l'assemblea per le conseguenti deliberazioni e nominando un amministratore giudiziario, non essendo tali provvedimenti suscettibili di essere adottati in forza di autonomi strumenti soggetti all'iniziativa dei soci e palesandosi finalizzati a sanare l'irregolarità denunciata, consistente nell'adozione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile non adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c., in quanto atto, per converso, a falsare le risultanze dell'impresa, occultando, tra l'altro, il valore del magazzino.**

Trib. Catania, 8 febbraio 2023, Pres. Sciacca, Est. La Mantia

La mancata predisposizione di assetti organizzativi adeguati a prevenire e contrastare la crisi della società configura un'irregolarità gestoria sufficiente alla revoca giudiziale degli amministratori in carica.

ASSETTO ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Tribunale Catanzaro – Sez. Spec. Imprese 31 gennaio 2024

A seguito di condotte **di mala gestio** compiute dall'organo amministrativo, di cui devono essere accertati in concreto i presupposti, risulta necessaria la **nomina di un professionista** che proceda senza indugio alla ispezione della amministrazione della società con i seguenti compiti:

- **verifica dell'esistenza di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ex art. 2086 c.c., valutando a tal fine ed a titolo meramente esemplificativo:**

- l'esistenza di un organigramma aggiornato;
- l'esistenza di un mansionario;
- l'esistenza di un sistema di gestione e monitoraggio dei principali rischi aziendali;
- l'adozione di un budget e di strumenti di natura previsionale;
- la presenza di strumenti di reporting e la redazione di un piano industriale;
- la predisposizione di una contabilità generale che consenta di rispettare i termini per la formazione del progetto di bilancio e di compiere una adeguata analisi di bilancio;
- la previsione di una procedura formalizzata di gestione e monitoraggio dei crediti da incassare.

ASSETTO ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Tribunale Catanzaro – 06 febbraio 2024. Pres. Belcastro. Rel. Ranieli.

Adeguati assetti organizzativi - Denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c. - Situazione di equilibrio economico finanziario - Violazione dell'obbligo di predisporre adeguati assetti

In materia di denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c. deve affermarsi che **l'assenza di un adeguato assetto organizzativo, contabile ed amministrativo rappresenti una grave irregolarità, anche - anzi, soprattutto - in una impresa in situazione di equilibrio economico finanziario.** **LA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI PREDISPORRE ADEGUATI ASSETTI APPARE, INFATTI, PIÙ GRAVE QUANDO LA SOCIETÀ NON SI TROVA IN CRISI** ANCHE PERCHÉ, DEL RESTO, PROPRIO IN TALE FASE, ESSA HA LE RISORSE ANCHE ECONOMICHE PER PREDISPORRE CON EFFICACIA LE MISURE ORGANIZZATIVE, CONTABILI, AMMINISTRATIVE EX ART. 2086 C.C.

ASSETTO ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Tribunale Brescia – 23 ottobre 2024 n. 138 – Presidente R. Del Porto Est. Angelica Castellani.

Società per azioni, denuncia ex art. 2409 c.c., adeguatezza assetti amministrativi, organizzativi e contabili, inattualità, *business judgement rule*, insindacabilità

Il **procedimento ha la finalità di consentire**, tramite l'intervento dell'autorità giudiziaria, **il ripristino della legalità e della regolarità nella gestione**, violata da condotte degli amministratori gravemente contrastanti con i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale e nel dettaglio oggetto di denuncia è il "fondato sospetto" di "gravi irregolarità nella gestione", purché attuali e idonee a porre in pericolo il patrimonio sociale o a procurare grave turbamento all'attività della società nel cui interesse il ricorso è presentato.

La predisposizione di ulteriori e, in tesi, più efficaci strumenti previsionali, ferma la ragionevolezza di quelli esaminati, **inerendo la business judgement rule, appare strettamente connotata da discrezionalità e, quindi, estranea all'area del sindacato giudiziale**. A ciò si aggiunga che, secondo autorevoli opinioni dottrinali, in tema di adeguati assetti, **la sindacabilità delle scelte andrebbe circoscritta alle strutture e ai sistemi di c.d. allerta interna, aventi la funzione di monitorare la continuità aziendale e rilevare tempestivamente eventuali segnali di crisi**.

Tribunale Milano – 29 febbraio 2024

Ha ribadito che la **mancata predisposizione di adeguati assetti societari costituisce una grave irregolarità gestoria che può essere denunciata al Tribunale (ex art. 2409 c.c.) e che può giustificare la revoca degli amministratori e dei controllori.**

Nel caso di specie la decisione è di particolare rilievo attenendo a una nota **società quotata** sull'Euronext Growth Milan. **Taluni soci** di questa società, in particolare, **denunciavano una serie di asserite gravi irregolarità** (tra cui, la mancata rilevazione del presupposto della continuità aziendale e, quindi, **l'omessa attivazione per il conseguimento tempestivo del risanamento della società**) e **chiedevano al Tribunale di ordinare l'ispezione della gestione societaria**, nonché, una volta riscontrate le gravi irregolarità denunciate, **la revoca degli amministratori e dei sindaci e la nomina di un amministratore giudiziario**. Anche il curatore speciale, nominato ai sensi dell'art. 78 c.p.c. sollevava dubbi circa l'esistenza del presupposto della continuità aziendale.

La mancata predisposizione di assetti organizzativi (adeguati) sia atto di mala gestio che giustifica la revoca degli amministratori. LE IRREGOLARITÀ RISCOSTRATE IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI, INOLTRE, VANNO CAUSALMENTE ATTRIBUITE ANCHE AL COLLEGIO SINDACALE. Anch'esso è, quindi, da revocare per non aver mai rilevato alcunché sull'omessa predisposizione di adeguati assetti societari, risultando inadempiente ai propri doveri di controllo.

**ESISTE UN MARGINE DI DISCREZIONALITA'
LA PAROLA FINALE AL GIUDICE**

L'adeguatezza degli assetti porta con sé un margine di discrezionalità, essendo per sua stessa natura un **REQUISITO ELASTICO**, destinato a plasmarsi in base alle differenti fattispecie ed alle successive evoluzioni delle stesse. **IL GIUDICANTE**, in sede di valutazione, **non potrà non tenere conto di tale profilo, concentrando la propria attenzione, oltre che sul risultato finale** (in termini di effettiva adeguatezza/proporzionalità ed efficacia), **sulle modalità attraverso le quali gli amministratori abbiano istituito gli assetti e, in particolare, verificare se, tra le eventuali differenti opzioni attuabili nella specifica situazione, l'organo gestorio abbia fatto corretto uso delle nozioni aziendalistiche necessarie allo scopo.** **L'APPREZZAMENTO FINALE DEL GIUDICE RISULTERÀ PERTANTO FORTEMENTE INNERVATO DALL'APPLICAZIONE DI PRINCIPI AZIENDALISTICI, EVENTUALMENTE SUPPORTATI DA IDONEA CONSULENZA TECNICA.** In tale contesto, al giurista (anche giudicante) sarà inevitabilmente richiesto di portare ad unità il linguaggio ed i precetti propri con quelli di matrice aziendalistica, indispensabili per operare quel vaglio critico oggi richiesto dall'ordinamento su di una questione tanto centrale.


**ASSETTO
ORGANIZZATIVO**




ORGANIGRAMMA



**JOB DESCRIPTION
STRUMENTI
INFORMATIVI**



**SINONIMO DI
ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO**



**DISTRIBUZIONE DEI COMPITI
DISTRIBUZIONE DELLE MANSIONI**



**SISTEMI OPERATIVI CHE GUIDANO
IL COMPORTAMENTO DELLE
PERSONE**



**PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO, INFORMAZIONE
E GESTIONE DEL PERSONALE**

ASSETTO ORGANIZZATIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

CON IL CODICE DELLA CRISI IL MONITORAGGIO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE È COSTANTE

QUALI SONO GLI STRUMENTI PER MISURARE LA CONTINUITÀ AZIENDALE

IAS 1
OIC 11
ISA ITALIA 570

IL CCII NON FA ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA CONTINUITÀ AZIENDALE MA A:
«L'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO E QUALE È IL PREVEDIBILE ANDAMENTO DELLA GESTIONE»

↓

CONTROLLO DI GESTIONE

CONSENTE DI MONITORARE LA REDDITIVITÀ AZIENDALE PER CLIENTE, MERCATO, COMMESSA, PRODOTTO ED ALTRE VARIABILI RILEVANTI NEL CORSO DELL'ANNO

→

BUDGET ANNUALE


GARANTISCE IL MONITORAGGIO SU BASE MAGGIORMENTE CONGRUA DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO, SE CORREDATO DA FLUSSI FINANZIARI MENSILI

→

PIANO AZIENDALE PLURIENNALE

PER LA VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI PRESUPPOSTI DI CONTINUITÀ AZIENDALE NEL TEMPO

OBIETTIVI



ATTIVITA'



MAPPATURA DELL'AZIENDA E DELLE
DINAMICHE COLLATERALI



ACQUISIRE LA CONSAPEVOLEZZA DELLA
SITUAZIONE AZIENDALE



ADOTTARE AZIONI CORRETTIVE E/O DI
PREVENZIONE


SFORZO NON INDIFFERENTE PER 'UN'AZIENDA
DI RIDOTTE DIMENSIONI



REDAZIONE PERIODICA DEI BILANCI
(MESE/TRIMESTRE/SEMESTRE)



CAPACITA' DI COSTRUIRE MODELLI
PREVISIONALE – FORWARD LOOKING



twilight zone

DECLINO

**MOMENTI ESSENZIALI DEL PROCESSO
INVOLUTIVO**

incubazione

maturazione

CRISI

**Ripercussione sui flussi
finanziari e sulla sfiducia**

I SEGNALI

Art. 3 – CCII –

3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure (**misure idonee e adeguati assetti**) intraprese devono consentire di:

a) rilevare eventuali **squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la **sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi** successivi e rilevare i segnali di cui al c.4 art.3;

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la **lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2 CCII. (Decreto Ministero della Giustizia 21 marzo 2023)

CONTINUITA' AZIENDALE

Il primo ambito nel quale ricorre la nozione di continuità aziendale è senz'altro costituito dalla norma codicistica in tema di principi di redazione del bilancio d'esercizio. In particolare, l'**art. 2423-bis, comma 1, n. 1**, c.c. stabilisce che **«Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività (...)**».

Il principio della **continuità aziendale** è un **presupposto fondamentale nella redazione del bilancio d'esercizio**, in base al quale **l'impresa viene considerata in grado di svolgere la propria attività in un prevedibile futuro senza che vi sia né intenzione né necessità di metterla in liquidazione, di cessare l'attività o di sottoporla a procedure concorsuali.**

IAS 1 - Qualora la **direzione aziendale** sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di **significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare ad operare come un'entità in funzionamento**, tali incertezze devono essere evidenziate. Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento»

OIC 11 - Nella fase di preparazione del bilancio, la **direzione aziendale** deve effettuare una **valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito** per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

I SEGNALI PUNTUALI

(Art. 3 c. 4) - Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano le previsione del c. 3 dell'art. 3:

- a) l'esistenza di debiti per **retribuzioni** scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;**
- c) l'esistenza di **esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari** che siano scadute da più di sessanta giorni che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'art. 25-novies, c. 1**

IMPRENDITORE INDIVIDUALE

ART. 3 CCII c. 1

L'imprenditore individuale deve adottare **MISURE IDONEE** a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

Art. 4 –

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AI DECRETI DELEGATI IN ATTUAZIONE DELLA
LEGGE 19 OTTOBRE 2017, N.155

... all'imprenditore individuale, LA GENERICA ADOZIONE DI OGNI MISURA DIRETTA ALLA PRECOCE
RILEVAZIONE DEL PROPRIO STATO DI CRISI, per porvi tempestivamente rimedio ...

A detti obblighi fa riscontro l'affermazione di un diritto di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza agevole e non eccessivamente costoso, con espresso divieto di far gravare sul debitore i costi delle consulenze necessarie nell'interesse dei propri creditori.

QUALI SONO LE MISURE IDONEE

QUALE' L'OBIETTIVO ?

LA RILEVAZIONE TEMPESTIVA DELLA CRISI !

COS'E' LA CRISI ?

L'INADEGUATEZZA DEI FLUSSI DI CASSA PROSPETTICI A FAR FRONTE ALLE OBBLIGAZIONI NEI
SUCCESSIVI DODICI MESI

COME SI RILEVANO I FLUSSI DI CASSA ?

Cash Flow Previsionale - Cash Flow storico e prospettico

E PER CHI ADOTTA LA CONTABILITA' SEMPLIFICATA? OPPURE E' ASSOGGETTATO A REGIMI
SPECIALI ?

IL COMMERCIALISTA POTREBBE GESTIRE I FLUSSI DI CASSA DEL PROPRIO CLIENTE

SE NON LI GESTISCE DOVRA' INFORMARE IL CLIENTE, IL QUALE DOVRA' ORGANIZZARSI AUTONOMAMENTE **MALLEVANDO IL COMMERCIALISTA DA RESPONSABILITA'**

SE IL COMMERCIALISTA GESTISCE I FLUSSI

PERIODICITA' MENSILE

INFORMAZIONI ATTENDIBILI

TRACCIABILITA' DEI DATI

CONDIVISIONE DEI RISULTATI

ANALISI DEI RISULTATI

SCELTE STRATEGICHE

I NUOVI OBBLIGHI E LIMITI DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI

I SEGNALI PUNTUALI

Art. 25-novies - L'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L., l'A.d.E. e l'A.d.R. segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, il superamento di certi valori a debito.

- a) per l'I.N.P.S., il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000; 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;**
- b) per l'I.N.A.I.L., l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;**
- c) per l'A.d.E., l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'I.V.A., risultante dalla LIPE superiore all'importo di euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000;**
-) per l'A.d.R., l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.**

L'INVIO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni sono inviate:

- a) **dall'AdE**, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'art. 54-bis DPR n. 633/1972 (liquidazione dell'IVA in base alle dichiarazioni), e, comunque, **non oltre 150 centocinquanta giorni** dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del DL n. 78/2010 (comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.);
- b) **dall'INPS, dall'INAIL e dall'AdER**, entro **60 giorni** decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati stabiliti nel c.1 dell'art. 29 *novies*

Le segnalazioni dei Creditori PQ contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di cui all'art. 17 c. 1, se ne ricorrono i presupposti.

Queste disposizioni si applicano:

- a) con riferimento **all'INPS e all'INAIL** debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2023, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai per il secondo;
- b) con riferimento **all'AdE**, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'art. 21-bis del DL n.78/2010 a decorrere da quelle relative al secondo trimestre 2022;
- c) con riferimento **all'AdER**, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

SEGNALAZIONI

L'ORGANO DI CONTROLLO viene informato affinché possa a sua volta valutare se attivare la propria segnalazione all'organo amministrativo e il successivo monitoraggio delle iniziative intraprese.

La **SEGNALAZIONE** non comporta, dunque, alcun obbligo di attivazione della composizione negoziata, ma **SOLO UN DOVERE IN CAPO AGLI ORGANI SOCIALI** di verificare se i ritardi segnalati costituiscano sintomi di crisi o di minaccia per la continuità aziendale, **al fine dell'adozione dei rimedi più idonei.**

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

La **Composizione Negoziata della Crisi** è stata introdotta con il D.L. 24 Agosto 2021, n. 118, convertito in Legge 21 ottobre 2021, n. 147, **avviato il 15 novembre 2021**.

La nuova procedura ha un **carattere esclusivamente volontario e stragiudiziale per gli imprenditori commerciali ed agricoli in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario**.

Con il **decreto dirigenziale del 28 settembre 2021**, adottato dalla Direzione generale del Ministero della Giustizia, aggiornato con il **decreto 21 marzo 2023**, si mira a indirizzare la risoluzione delle crisi d'impresa attraverso una negoziazione guidata, coinvolgendo l'imprenditore, i creditori ed un esperto nominato dalla Camera di Commercio (recepito nell'art. 13 CCII).


Il processo inizia su una piattaforma che fornisce strumenti essenziali per valutare la situazione dell'impresa e pianificare il risanamento.

Con il d.lgs 17 giugno 2022, n. 83 recante modifiche al codice della CCII, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del 20 giugno 2019, la composizione negoziata entra a far parte del CCII (con effetti dal 15 luglio 2022).

Il CCII viene profondamente modificato (dagli artt. 12 al 23), vengono abbandonati i sistemi di segnalazione, viene eliminato l'OCRI e vengono abbandonati gli indicatori della crisi. Il recente correttivo entrato in vigore lo scorso 28 settembre (D.Lgs 13 settembre 2024, n. 136) ha maggiormente potenziato il ruolo dei professionisti coinvolti, ha dato maggior rilievo dato alla prevenzione della crisi, ha apportato un importante restyling della composizione negoziata, ha migliorato la regolamentazione delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza in ottica anti-abuso ed ha rinnovato la disciplina dei debiti tributari.


HANNO PROPOSTO ACCESSO ALLA CNA 1.450 IMPRESE , 153 HANNO AVUTO ESITO FAVOREVOLE

Osservatorio Unioncamere 17 maggio 2024



COMPOSIZIONE NEGOZIATA 1 SEMESTRE 2024

476 procedure aperte



L'intensità cromatica è proporzionale al numero di procedure aperte per regione

Caratteristiche delle imprese

Numero medio di addetti per impresa

66

*374 imprese che hanno
dichiarato addetti*

Valore medio della produzione

32M €

*349 imprese che hanno
depositato il bilancio nel 2022*

L'ADVISOR

Ruolo dell'Advisor nella Composizione Negoziata

1 Test Pratico

Un **test pratico** è disponibile nella **piattaforma** per verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento, misurando il grado di difficoltà del percorso.


2 Check list

L'advisor utilizza una **lista di controllo** (art. 13 –c. 2 CCII) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e l'analisi della sua coerenza.

3 Valutazione della Complessità

La complessità del risanamento viene **valutata attraverso il rapporto tra l'entità del debito da ristrutturare e i flussi finanziari liberi annuali**.

Svolgimento del Test Pratico



Importanza del Piano d'Impresa

GESTIONE CORRENTE

Se i flussi al servizio del debito generati dalla gestione sono sufficienti a consentirne la sostenibilità, la formulazione delle proposte ai creditori può essere effettuata sulla sola base dell'andamento corrente e la redazione del piano d'impresa assume minore rilevanza.

INIZIATIVE INDUSTRIALI

Nel caso in cui il risanamento dipenda dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali, assume precipua rilevanza il piano d'impresa, ferma la necessità che l'esperto, nell'esaminare il piano, tenga sempre conto di tutte le variabili che vi incidono.

Progetto di Piano di Risanamento

Requisito di Accesso

Per accedere alla composizione negoziata, l'imprenditore deve **aver redatto un progetto di piano di risanamento seguendo le indicazioni della check list – (Lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza)**.

Obiettivo della Check List

La check list mira a consentire all'imprenditore di **redigere un piano di risanamento affidabile** per la composizione negoziata.


Contenuto del Piano

Il piano include una parte quantitativa che segue le strategie adottate e un **ordine logico strutturato attraverso valutazioni controllabili**.

Struttura del Piano di Risanamento

- 1** — **Stima dei Ricavi**
Proiezione dei ricavi futuri dell'impresa.
- 2** — **Costi Variabili e Fissi**
Valutazione dei costi correlati ai ricavi e dei costi fissi.
- 3** — **Investimenti e Iniziative**
Stima degli investimenti e degli effetti delle nuove iniziative industriali.
- 4** — **Verifica di Coerenza**
Controllo della **coerenza dei dati economici prognostici**.
- 5** — **Operazioni Straordinarie**
Valutazione degli effetti di eventuali operazioni straordinarie.

Analisi Finanziaria e Patrimoniale



Stima Imposte

Calcolo del pagamento delle imposte sul reddito.

Declinazione Finanziaria

Traduzione delle grandezze economiche in flussi finanziari al servizio del debito.

Declinazione Patrimoniale

Analisi patrimoniale partendo dalla situazione contabile iniziale.

Proiezioni

Sviluppo di proiezioni per un **periodo massimo di 5 anni**, salvo giustificazioni per periodi più lunghi.

Analisi degli Indicatori Chiave

1

KPI Gestionali

Analisi dei principali indicatori chiave di performance (KPI) in chiave gestionale prospettica.

2

Margine Operativo Lordo

Confronto dell'incidenza del margine operativo lordo sui ricavi con i **benchmark di mercato disponibili**.

3

Stress Test

Esecuzione di **prove di resistenza** per valutare la resilienza del piano a fattori di rischio e incertezza.

Gestione dell'Impresa durante la Composizione Negoziata

1 Informativa sugli Atti Straordinari

L'imprenditore deve informare preventivamente l'esperto degli atti di straordinaria amministrazione (c. 2 art. 21).

2 Coerenza dei Pagamenti

I pagamenti devono essere coerenti con l'andamento delle trattative e le prospettive di risanamento.

3 Gestione per Evitare Pregiudizi

L'imprenditore deve gestire l'impresa per evitare pregiudizi alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività (c. 1 art. 21).

Gestione dell'Impresa durante la Composizione Negoziata

1

Finanziamenti

L'imprenditore deve essere autorizzato a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma PREDEDUCIBILI, compresa la richiesta di emissione di garanzie oppure a riattivare linee di credito sospese.

2

Finanziamenti soci

L'imprenditore deve essere autorizzato a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili

3

Trasferimento azienda e/o rami d'azienda

L'imprenditore deve essere autorizzato a trasferire in qualunque forma l'azienda, o uno o più rami senza gli effetti di cui all'art. 2560 cc. Resta fermo l'art. 2112 cc. Il tribunale verifica anche il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.

L'ESPERTO

IL RUOLO DELL'ESPERTO

Competenze Specifiche

L'esperto deve possedere competenze specifiche relative al settore dell'impresa e alla complessità del caso (art. 13 – c. 5 – CCII).

L'esperto può farsi assistere da dei consulenti

Disponibilità di Tempo

Deve considerare la propria disponibilità in relazione alla complessità e alle dimensioni dell'impresa

Formazione

I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio per la formazione dell'elenco degli esperti.

Nomina

La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione costituita presso la camera di commercio che resta in carica per due anni.

IL RUOLO DELL'ESPERTO

Convocazione Imprenditore

L'esperto convoca l'imprenditore per valutare la perseguibilità del risanamento

Analisi situazione

Finanziaria, contabile, commerciale, strategica, territoriale

Valutazione Prospettive

Mercati, prodotti, concorrenti, reputazione

Analisi di Coerenza

Utilizza la check-list del Decreto dirigenziale per analizzare la coerenza del piano di risanamento.

L'Esperto analizzerà l'esistenza dei nessi causali tra le intenzioni strategiche, *l'action plan* e le ipotesi poste a fondamento delle proiezioni economico-finanziarie e dei dati finanziari

FACILITAZIONE DELLE TRATTATIVE

Individuazione delle parti

L'esperto, con l'imprenditore, identifica le parti con cui intraprendere le trattative.

Le parti hanno il dovere di collaborare lealmente, in modo sollecito e con riservatezza con l'imprenditore e l'esperto

Incontri con i creditori

Organizza incontri con i creditori commerciali e con i creditori finanziari.

All'incontro con i creditori finanziari è opportuno che siano invitati contestualmente tutti gli istituti di credito e gli intermediari finanziari con i quali l'imprenditore abbia esposizioni pendenti.

Informazione sulle Misure Protettive

Informa i creditori sulle possibili misure protettive che l'imprenditore potrebbe richiedere.

Proposta di CRO

Può proporre, in accordo con le parti e con costi suddivisi, la nomina di un Chief Restructuring Officer, indipendente, per monitorare l'attuazione del piano

GESTIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA/CRISI

Valutazione dell'Insolvenza/crisi

L'esperto può avviare la composizione negoziata anche in presenza di uno stato di crisi e di insolvenza c. 1 art. 12 corr. 136/2024), se ritiene che vi siano concrete prospettive di risanamento.

Risanamento Indiretto

Considera la **possibilità di risanamento attraverso la cessione dell'azienda o di suoi rami**, valutando le manifestazioni di interesse ricevute.

Stima delle Risorse

Valuta le ragionevoli stime delle risorse realizzabili e la loro **adeguatezza per raggiungere un accordo con i creditori**.

Alla CNA non si applica l'art. 38 (non viene effettuata la segnalazione al PM, salvo che nei procedimenti relativi ai misure protettive e cautelari (art. 19) e quando sono richieste autorizzazioni specifiche al tribunale (art. 22))

Conclusione della Composizione Negoziata

1

Valutazione Continua

L'esperto monitora costantemente le prospettive di risanamento.

2

Redazione Relazione

Al **termine dell'incarico** (180 gg prorogabili per un egual periodo quando lo richiede l'imprenditore o le parti e l'esperto acconsente – c. 7 art. 17) **redige una relazione finale** (c. 8 art. 17) che in caso di concessione delle misure protettive trasmette anche al Giudice.

La relazione viene redatta anche se non sussistono le prospettive.

3

Inserimento nella Piattaforma

Inserisce la relazione nella Piattaforma Telematica (art. 13 CCII).

4

Archiviazione

L'inserimento costituisce titolo per l'archiviazione della composizione negoziata (c. 8 art. 17).

CHIUSURA DELLE TRATTATIVE

Chiusura delle trattative (art 23 1° comma)

Le soluzioni idonee al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1:

a) **concludere un contratto, con uno o più creditori** oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1 (misure premiali) se idonee ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;

b) **concludere la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62;**

c) **concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché dall'esperto** che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d) (revocatoria), e 324 (esenzione da bancarotta). **Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.**

Chiusura delle trattative (art 23 2° comma)

La soluzioni idonee al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1:

L'imprenditore può anche, alternativamente:

a) predisporre il **piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56;**

b) **chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.** La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8;

c) **proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;**

d) **accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza** disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

L'imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all'articolo 25-quater, comma 4.

Accordo transattivo art 23 c. 2 bis

Durante le trattative l'imprenditore può **formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all'AdER** che prevede il **PAGAMENTO, PARZIALE O DILAZIONATO**, del debito e dei relativi accessori.

La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

Alla proposta sono allegate la **relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale** per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta **e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato.**

L'accordo è **sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto** e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente.

Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo è privo di effetti.

L'accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata

La trattativa e la soluzione art 23 c. 2 ter

Le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 *possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione negoziata* e la sottoscrizione dell'esperto, quando prevista, può essere apposta successivamente

Conservazione degli effetti – art. 24

Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 **conservano i propri effetti anche se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell'articolo 64-bis omologato, l'apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies omologato.**

Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 166, c. 2, gli atti, **i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto**, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.

Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 165 e 166 **se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese** ai sensi dell'articolo 21, c. 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 22.

Conservazione degli effetti – art. 24

Le disposizioni di cui agli articoli 322, c 3 (- bancarotta fraudolenta - esecuzione di pagamenti), e 323 (bancarotta semplice) **non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa** valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 17, c. 5.

MISURE PREMIALI

Misure premiali art. 25 bis

1

Interessi legali

Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), **gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.**

2

Sanzioni tributarie scadenza in CN

Le **sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di CN.**

3

Sanzioni e interessi oggetto di composizione negoziata

Le **sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza della CN e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 23, comma 2.**

Misure premiali art. 25 bis

Se pubblicato al Registro delle Imprese: 1) contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a); 2) accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c):

l'Agenzia, qualora l'imprenditore lo richieda, concede (con istanza sottoscritta dall'esperto) un piano di rateazione fino ad un massimo di **settantadue rate mensili** delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori

Misure premiali art. 25 bis

La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso (art. 40) ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza. **Il piano di rateazione può essere concesso fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del primo periodo e sottoscritta dall'esperto.**

Benefici fiscali

Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), si applicano (Tuir):

-art. 88, c. 4-ter (non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa)

-art. 101, c. 5 (Le perdite di beni commisurate al costo non ammortizzato di essi e le perdite su crediti)

Dalla stessa data si applica l'art. 26, c. 3-bis, DPR 633/72 nel caso di mancato pagamento del corrispettivo

Conservazione degli effetti – art. 24

Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 **conservano i propri effetti anche se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell'articolo 64-bis omologato, l'apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies omologato.

Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 166, c. 2, gli atti, **i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto**, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.

Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 165 e 166 **se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese** ai sensi dell'articolo 21, c. 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 22.

Conservazione degli effetti – art. 24

Le disposizioni di cui agli articoli 322, c 3 (esecuzione di pagamenti), e 323 **non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa** valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 17, c. 5.

CONCORDATO SEMPLIFICATO 1 SEMESTRE 2024

71 procedure aperte



L'intensità cromatica è proporzionale al numero di procedure aperte per regione

Caratteristiche delle imprese

Numero medio di addetti per impresa

20

*30 imprese che hanno
dichiarato addetti*

Valore medio della produzione

6M €

*46 imprese che hanno
depositato il bilancio nel 2022*

Concordato semplificato – art 25 sexies

L'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono **praticabili**, l'imprenditore può presentare, **nei sessanta giorni successivi alla comunicazione art. 17, c. 8** (relazione finale), **UNA PROPOSTA DI CONCORDATO PER CESSIONE DEI BENI UNITAMENTE AL PIANO DI LIQUIDAZIONE** e ai documenti indicati nell'articolo 39.

La proposta può prevedere la **suddivisione dei creditori in classi**. Sempre entro sessanta giorni l'imprenditore può proporre la domanda di cui all'articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano.

Il **TRIBUNALE**, acquisiti la relazione finale e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, **NOMINA UN AUSILIARIO** ai sensi dell'articolo 68 cpc, assegnando allo tesso un termine per il deposito del parere.

L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. Il Tribunale può concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti.

Concordato semplificato – art 25 sexies

Con il medesimo decreto il **tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'art. 39, c. 1**, ove possibile a mezzo PEC o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e **FISSA L'UDIENZA PER L'OMOLOGAZIONE.**

Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni.

I CREDITORI E QUALSIASI INTERESSATO POSSONO PROPORRE OPPOSIZIONE ALL'OMOLOGAZIONE COSTITUENDOSI NEL TERMINE PERENTORIO DI DIECI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA FISSATA.

Concordato semplificato – art 25 sexies

Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, **omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento**, nonché il **rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione**, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

Contro il decreto della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.

Concordato semplificato – art 25 septies

Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 114 e 115.

Quando il piano di liquidazione del concordato semplificato comprende **un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni**, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del c.c.

Quando il **piano di liquidazione prevede che il trasferimento debba essere eseguito prima della omologazione**, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui sopra, previa autorizzazione del tribunale.

LE BANCHE E GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

**VI E' UN INTERESSE DELLA BANCA A SUGGERIRE
AL CLIENTE L'ACCESSO ALLA CNC ? LA BANCA PUO' AVERE
INTERESSE A OPERARE COME UN NUDGER VOLONTARIO?**

LA BANCA HA O NON HA CONVENIENZA A **STIMOLARE L'IMPRESA DEBITRICE
AD ACCEDERE ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA.** E, DI CONVERSO, **SE
COMUNQUE IL RICORSO A QUESTO PROCEDIMENTO DA PARTE DEL DEBITORE
SIA, ALMENO TENDENZIALMENTE, VANTAGGIOSO O SVANTAGGIOSO PER LA
BANCA O, QUANTOMENO SE SIA O NO PREFERIBILE RISPETTO ALLE POSSIBILI
ALTERNATIVE.**

COME DEVONO COMPORTARSI LE BANCHE PER ESSERE COMPLIANT CON LA NORMATIVA IN IPOTESI DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA

- Le **banche e gli intermediari finanziari**, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a **partecipare alle trattative in modo attivo e informato**.
- La notizia dell'**accesso** alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative **non costituiscono di per sé causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore né ragione di una diversa classificazione del credito**.
- Nel corso della composizione negoziata la **classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata**.
- L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta.
- **La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca e dell'intermediario finanziario** (comma 5 Art. 16)».

LA COLLABORAZIONE IN IPOTESI DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Tutte le **parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto** e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con **risposta tempestiva e motivata** (comma 6 Art. 16)».

COME DEVONO COMPORTARSI TUTTI I CREDITORI PER ESSERE COMPLIANT CON LA NORMATIVA IN IPOTESI DI MISURE PROTETTIVE

“I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, **nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza.** I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. **La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario.**(comma 5 Art. 18)».

GLI ISTITUTI DI CREDITO E LE FINANZIARIE POSSONO CONTRIBUIRE AL BUON ESITO DEL PIANO DI RISANAMENTO

Su richiesta dell'imprenditore **il tribunale**, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

autorizzare l'imprenditore, ai fini del riconoscimento della predeuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese (comma 1 Art. 22);

LE DIFFICOLTA' AD INTRATTENERE LE TRATTATIVE

- CAMBIAMENTO CULTURALE** NEL RAPPORTO TRA BANCA E IMPRESA NELLA CNC
- FENOMENO DEI **PRESTITI GARANTITO DAL MCC** CHE RENDONO POCO APPETIBILI LE TRATTATIVE PER LE BANCHE
- DIFFICOLTA' AD INTERAGIRE CON I CESSIONARI** DEI CREDITI BANCARI
- TEMPI DELLA CNC SPESSO NON COMPATIBILI CON I TEMPI DEGLI ORGANISMI DECISIONALI DELLE BANCHE